

**Mostra rif. normativi**

**Legislatura 17ª - Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani - Resoconto sommario n. 50 del 25/06/2014**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Mauro Palma, presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale, sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il presidente **MANCONI** ringrazia per la sua partecipazione alla seduta odierna il professor Mauro Palma, presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale, e inquadra l'audizione nell'ambito dell'indagine che la Commissione sta conducendo sul sistema penitenziario italiano e in particolare sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-*bis*.

Il professor Mauro PALMA, presidente del Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale, ricorda di aver svolto fino alla fine del 2011, per sei anni, il ruolo di presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, e di esserne stato componente sin dal 2000. Sottolinea di essersi occupato da vicino, in tale veste, del regime carcerario del 41-*bis*. Il Comitato per la prevenzione della tortura ha accesso illimitato alle strutture in cui si sospetta possano avere luogo torture o trattamenti inumani o degradanti, nonché a tutta la documentazione di cui intenda fare richiesta ed ha addirittura il potere di sostituirsi alle autorità carcerarie in casi di flagranza ma, al contempo, ha un obbligo molto stretto di riservatezza, obbligo che può essere rotto solo nel caso in cui gli Stati non ottemperino per molto tempo alle sue raccomandazioni o diano informazioni false. Il Comitato può, in questi casi, rendere note come *public statements* le proprie osservazioni. Ciò è accaduto solo sette volte nel corso della sua esperienza presso il Comitato. In molte altre occasioni, infatti, per ottenere l'ottemperanza alle raccomandazioni del Comitato stesso è stata sufficiente la semplice minaccia di rendere pubbliche, sotto forma di *public statements*, le situazioni messe sotto osservazione. Il Comitato ha il potere di operare in casi singoli - come è accaduto ad esempio per Ochalan - ovvero rispetto a situazioni specifiche derivanti dall'applicazione di regimi di carcerazione speciale. Il Comitato valuta le singole situazioni osservate rispetto all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che è tra quelli cosiddetti inviolabili e che riguarda, appunto, la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Per quanto riguarda il regime del 41-*bis* il Comitato si è attivato, come si è detto, rispetto a situazioni specifiche determinate da tale regime, nell'ottica che la privazione della libertà costituisce di per sé una afflizione significativa e che rispetto alla detenzione non si debbano immaginare misure afflittive aggiuntive. In questo quadro il Comitato, rispetto al regime del 41-*bis*, ha mosso alcuni rilievi preliminari: il primo derivante dalla evidente applicazione non omogenea di tale regime nei diversi istituti penitenziari; il secondo connesso al sistema di reclutamento ed alla formazione degli agenti appartenenti al gruppo operativo mobile (GOM); il terzo connesso alla presenza all'interno del circuito penitenziario, sempre nell'ambito delle sezioni destinate ai detenuti in regime di 41-*bis*, di "aree riservate" in cui vengono adottate misure ancor più restrittive. Nel 2008 le autorità competenti hanno ricondotto tali aree all'articolo 32 del Regolamento n. 230/2000. La norma richiamata, però, contempla tali misure come elementi posti a tutela della incolumità dei detenuti. Il Comitato, in ordine al regime del 41-*bis*, ha poi svolto altre considerazioni più puntuali: ha chiesto innanzitutto perché per i detenuti sottoposti a tale regime si sia passati nel tempo ad una socialità composta da quattro persone e non più da cinque. Ha chiesto poi conto del divieto di cumulo delle visite; infatti, quando i famigliari non riescono ad effettuare l'unica visita che è loro

consentito fare al mese, essi non possono effettuare due nel mese successivo. Un terzo rilievo nasce dall'obbligo fatto ai famigliari, nel caso in cui intendano telefonare a un detenuto sottoposto al regime del 41-*bis*, di recarsi in una caserma o presso un istituto penitenziario, non essendo essi liberi di effettuare quella telefonata - che potrebbe comunque essere controllata - da un luogo qualsiasi. Va ricordato inoltre che secondo gli *standard* europei l'isolamento dei detenuti va compensato con misure che evitino il degrado psico-fisico del soggetto, talché il Comitato ha raccomandato che le due ore d'aria, attualmente previste per i detenuti sottoposti al 41-*bis*, debbano diventare almeno quattro. Ancora, è stata registrata talvolta un'eccessiva invadenza degli agenti di polizia penitenziaria durante le visite mediche. In particolare è potuto capitare che un agente fosse presente durante il colloquio con lo psichiatra, non essendosi limitato ad un controllo solo visivo. Un ultimo rilievo che può essere segnalato in questa sede riguarda la possibilità di contatto fisico tra il detenuto e i minori, figli o nipoti in linea retta. Tale contatto può avere una durata pari a un sesto della durata del colloquio previsto per i famigliari, vale a dire 10 minuti, e, a partire da una circolare del 18 aprile del 2013, deve avvenire senza che possano essere contemporaneamente presenti gli altri famigliari; quei 10 minuti vengono quindi sottratti dal tempo complessivo del colloquio.

Il presidente **MANCONI** ricorda che il dottor Piscitello, direttore generale dei detenuti e del trattamento presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel corso dell'audizione in Commissione del 18 giugno scorso, ha riferito della presenza di una nota dello scorso 28 aprile, che pone rimedio a tale infelice circostanza.

Il professor PALMA, nell'esprimere apprezzamento per tale misura, ricorda tuttavia che in un caso specifico all'istituto penitenziario de L'Aquila è stata data indicazione dall'amministrazione penitenziaria di non ottemperare ad un ordine del Tribunale di Sorveglianza della stessa città che disponeva in senso contrario all'obbligo posto dalla richiamata circolare dell'aprile 2013. Nell'ultimo rapporto pubblicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, in merito al regime del 41-*bis* sono state date alcune importanti indicazioni. Sinteticamente: lo svolgimento di maggiori e più estese attività nonché il raddoppio delle ore d'aria; la possibilità di cumulo delle visite mensili; modalità più agevoli per le telefonate ai detenuti.

Il senatore **MAZZONI** (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni in ordine da un lato alle aree riservate cui il professor Palma ha fatto riferimento; dall'altro ad una intervista dello stesso professor Palma nella quale egli mette in relazione la centralità data dai diversi istituti penitenziari alle modalità applicative del regime del 41-*bis* con il trattamento riservato dagli stessi istituti agli altri detenuti.

La senatrice **VALENTINI** (*PD*) chiede un approfondimento sul trattamento che ricevono i bambini nel quadro del regime del 41-*bis*.

Il professor PALMA spiega che quando un istituto penitenziario dedica risorse eccessive alla gestione dei detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* ciò, inevitabilmente, si ripercuote negativamente anche sul trattamento degli altri detenuti. Quanto alle aree riservate cita un esempio, menzionato nel rapporto del Comitato del 2012 riferito al carcere di Terni, e un episodio del 2004 occorso nell'istituto penitenziario di Parma. Si tratta di casi nei quali al detenuto in regime di 41-*bis* veniva affiancato un solo altro detenuto - non quattro come previsto - e le finestre delle celle erano coperte con vetri in *plexiglass* opaco, tale da rendere impossibile la vista esterna e limitare l'accesso della luce. Quanto ai figli ed ai nipoti in linea retta dei detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* la situazione è particolarmente penosa. Tanto per fare un esempio il passaggio di un bimbo di pochi mesi dalla madre al detenuto padre non può avvenire in forma diretta ma per il tramite di un passeggiatore.

Il presidente **MANCONI** chiede chiarimenti sul rapporto tra Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il professor PALMA, nel ricordare che l'obbligo di segretezza del Comitato vale anche nei confronti della Corte europea dei diritti dell'uomo, sottolinea che il rapporto è prevalentemente

centrato sulla costruzione di parametri omogenei di valutazione e che in tal senso viene svolto un serrato e continuo lavoro.

Il presidente **MANCONI** ringrazia il professor Palma e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*